



Coronavirus – Comunicato n. 7

Una normalità patologica (prima che tutto finisca)



Trieste, 02/05/2020

Il 20 maggio di quest'anno ricorreranno i 50 anni dalla promulgazione della Legge 20.05.1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

A 22 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, la Legge 300/70 si proponeva di far entrare la Costituzione in tutti gli uffici e in tutte le fabbriche, in quei luoghi di lavoro in cui, è bene ricordarlo, lavoratrici e lavoratori erano ancora sottoposti ad ispezioni corporali da parte delle guardie giurate pagate dal datore di lavoro.

L'art. 1 di quella Legge, prevede:

"I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge".

Eppure, da diversi anni a questa parte, sia pure a Costituzione formale immutata, ciascuno di noi può constatare come i valori costituzionali non siano più parte fondamentale del mondo del lavoro.

Può considerarsi libero un lavoratore licenziabile senza necessità di alcun giustificato motivo? Sono donne e uomini liberi quanti sono licenziabili se solo provano a chiedere il rispetto delle norme di sicurezza (ad esempio perché chiedono un dispositivo di protezione, quantunque previsto da una “severa” normativa)?

La società è precipitata nel sonno.

I gradini di questa caduta sono noti. Limitiamoci a ricordarne solo alcune:

1990, limitazione e repressione del diritto di sciopero con la Legge 146;

1995, Legge 335/95, controriforma delle pensioni;

1997, Legge Dini/Treu 1997 con la quale, fra l'altro, è stato introdotto l'affitto di lavoratori e create le agenzie di lavoro interinale allo scopo di privatizzare il collocamento dei lavoratori;

2003, Legge Biagi con la quale, fra l'altro, si codificano forme di lavoro sempre più flessibili ad immagine e somiglianza delle esigenze quotidiane dell'imprenditore;

2012, Legge 28 giugno 2012, n. 92 con la quale, fra l'altro, è sostanzialmente abrogato l'art. 18 della Legge 300/70 (vale a dire licenziabilità pressoché illimitata, anche in assenza di un giustificato motivo).

2014, Legge 183/2014 cosiddetto “Jobs act”

In una parole, c'è stato un susseguirsi d'iniziative che - ora introducendo, ora ampliando, spazi via via illimitati di precarietà (tanto nel mondo del lavoro, quanto nella vita e nell'identità delle donne e degli uomini lavoratori) - si sono risolte in drammatici fallimenti in quanto rifiutavano di riconoscere che quello della disoccupazione di massa non era un problema congiunturale e che a nulla serve la crescente flessibilità e svalorizzazione del lavoro (pensiamo a quanti lavorano a 4,00 euro all'ora oppure fanno i famosi “lavoretti” e continuano a farli a 30 o 40 anni d'età).

La difficoltà di riprodurre il lavoro è diventata un problema strutturale della nostra società.

Per questo la Costituzione, come possiamo verificare ogni giorno, non ha più patria nei luoghi di lavoro.

Gustavo Zagrebelsky (professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Torino, già componente della Corte costituzionale, fra gli animatori del <Comitato per il NO> alla controriforma costituzionale del 2016) nel suo saggio “Fondata sul lavoro – la solitudine dell'articolo 1” (Einaudi editore, 2013) scriveva:

“La Costituzione pone il lavoro a fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende:

dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia.

Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è rovesciato: dall'economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro...”.

La normalità, alla quale alcuni vorrebbero tornare, era una normalità patologica, parte del problema delle società contemporanee e da quella patologica normalità dovremmo allontanarci quanto più possibile.

Iniziando con politiche del lavoro veramente innovative e rispettose della Costituzione: abrogando le tante controriforme del diritto del lavoro e ripristinando e dando attuazione ai principi costituzionali in materia di lavoro.

In più, **proponendo una Legge specifica dedicata esclusivamente alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario.**

La riduzione generalizzata e significativa dell'orario di lavoro a parità di salario è strumento privilegiato ed indispensabile per superare la grande disoccupazione di massa di cui tutti noi, attraverso i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri cari, conosciamo molto bene forme e conseguenze sulla vita personale e familiare.

Lavorare meno per lavorare tutti, è una proposta economicamente sensata e ragionevole che il sindacalismo di base sostiene da anni.

Sull'argomento, che per evidenti ragioni di sintesi non è possibile affrontare in un comunicato sindacale, **vi invitiamo ad ascoltare l'intervento del Prof. Giovanni Mazzetti, al seminario di formazione organizzato dall'Unione Sindacale di Base all'Università La Sapienza di Roma, nel giugno 2018** sul tema: *“Tempo di lavoro, tempo di vita. Perché è necessario ridurre l'orario di lavoro e come è possibile”* all'indirizzo:

<https://www.youtube.com/watch?v=U5nN3WYEehU>

Il **prof. Giovanni Mazzetti**, già professore di economia del lavoro all'Università della Calabria, ha dedicato la sua vita allo studio del lavoro salariato e alla riduzione dell'orario di lavoro. Fra i suoi libri ricordiamo *“Quel pane da spartire – Teoria generale della necessità di redistribuire il lavoro”* (Bollati Boringhieri editore - 1997).

È responsabile del *“Centro studi per la riduzione del tempo individuale di lavoro e redistribuzione del lavoro complessivo sociale”*.

USB PI – Unione Sindacale di Base – università degli studi di Trieste
Ferdinando ZEBOCHIN

